

Venezia, 17 settembre 2018

Prot. N. 551 /18

OGGETTO: Medico del Lavoro. CIG nr. Z5B24F41D7

Gent.le Dr.ssa
Camilla Garbin
Specialista in Medicina del Lavoro
Santa Croce 505
30135 Venezia

Isola di San Servolo
30124 Venezia
T +39 041 2765001
sanservolo@servizimetropolitani.ve.it

Villa Widmann Rezzonico Foscari
Via Nazionale 420, 30034 Mira (VE)
T +39 041 424973
villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

Museo di Torcello
Piazza Torcello, 30142 Torcello, Venezia
T +39 041 730761
museotorcello@servizimetropolitani.ve.it

Museo del Manicomio
Isola di San Servolo 1, 30124 Venezia
T +39 041 2765001
museomanicomio@servizimetropolitani.ve.it

Gestione Risorse Lagunari
Viale Ancona 53/05, 30173 Venezia-Mestre
T +39 041 5313672
info@gral.venezia.it

San Servolo srl
Società in house della
Città metropolitana di Venezia

Isola di San Servolo 1, 30124 Venezia
T +39 041 2765001

info@servizimetropolitani.ve.it
servizimetropolitani.ve@legalmail.it
www.servizimetropolitani.ve.it

C.F. / P.IVA 03544490273

San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, vista la Determina dell'Amministratore Unico, affida al soggetto in indirizzo il servizio in oggetto alle condizioni di cui alla presente lettera di affidamento. La stessa deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del contraente e trasmessa a mezzo posta certificata (servizimetropolitani.ve@legalmail.it) allo scrivente ufficio, per accettazione delle condizioni e penalità ivi previste senza riserva alcuna.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 Oggetto del contratto, corrispettivo e modalità di pagamento.

1. L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di visite mediche, visitotest, gestione cartelle cliniche, sopralluoghi e relazioni Spisal rivolte ai Dipendenti della San Servolo Srl che l'Affidatario accetta senza riserva alcuna.
2. Tale servizio si svolgerà secondo le modalità esecutive previste e descritte nella richiesta di preventivo inviata in precedenza all'Affidatario che dichiara di conoscere e di accettarne integralmente il contenuto.
3. San Servolo srl riconosce all'affidatario un corrispettivo pari al prezzo del servizio in oggetto che ammonta ad euro 25,00 per visita medica, euro 20,00 per ogni visitotest, euro 10,00 per cartella clinica, euro 150,00 per sopralluogo e relazione Spisal, euro 150,00 per sopralluogo seconda sede, Iva esclusa.
3. Le varianti al presente contratto sono ammesse esclusivamente solo se concordate espressamente da entrambe le parti firmatarie.
4. L'Affidatario è tenuto a cooperare attivamente con San Servolo srl nella risoluzione di eventuali problemi tecnico-logistici.
5. Il corrispettivo, acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Affidatario in corso di validità, verrà fatturato mensilmente dall'Affidatario che verrà liquidato entro =60= (sessanta) giorni dalla data di arrivo della relativa fattura al protocollo generale di San Servolo srl.
6. Ogni fattura emessa dall'Affidatario sarà saldata sempre previo accertamento da parte degli uffici preposti di San Servolo srl che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente lettera di affidamento.
7. Le fatture dell'Affidatario devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere il numero del CIG assegnato e tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.
8. La liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a mezzo bonifico, secondo quanto previsto dall'art. 9 (tracciabilità dei flussi finanziari) della presente lettera.

ART. 2. Costi a carico dell'Affidatario.

1. L'Affidatario si farà carico dei costi del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente affidamento.
2. L'Affidatario si farà carico della fornitura e della manutenzione delle proprie attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.
3. Nel corrispettivo di cui all'art. 1 sono compresi i costi di gestione dell'attività ordinaria, ossia, a titolo di esempio: spese telefoniche, fax ed internet, spese di viaggio, vitto soggiorno e alloggio e le spese relative alla sicurezza.





ART. 3 Durata affidamento.

1. L'affidamento decorre dalla firma per accettazione del presente affidamento e scade il 31.12.2019.

ART. 4 Modalità di esecuzione della prestazione

1. Il servizio dovrà essere reso alle seguenti condizioni: a) l'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti; b) è in facoltà di San Servolo srl di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente affidamento e, a questi effetti, l'Affidatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - l'Affidatario è tenuto ad adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito San Servolo srl; c) l'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione a San Servolo srl di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

2. L'affidamento non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.

3. L'esecuzione dell'affidamento non implica rischi da interferenze e pertanto non ricorre la necessità di redigere il DUVRI. Il costo della sicurezza è pari a zero.

ART. 5. Oggetto delle attività di verifica di conformità.

1. Il presente affidamento è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dall'affidamento.

ART. 6. Proroghe

1. Eventuale proroga al termine di realizzazione dell'affidamento potrà essere concessa da San Servolo srl previa accettazione da parte dell'Affidatario.

ART. 7. Oneri assicurativi e previdenziali

1. L'affidatario si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori.

ART. 8. Patto di integrità

1. Le parti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente tramite intermediari al fine dell'espletamento dell'affidamento.

2. Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti di San Servolo srl a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento del presente affidamento sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dai regolamenti della Società.

3. San Servolo srl si impegna verso l'Affidatario a rendere pubblici i dati rilevanti dell'affidamento.

4. L'Affidatario si impegna a segnalare a San Servolo srl qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione dell'affidamento da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla realizzazione dell'affidamento.

5. L'Affidatario si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto di diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale.

6. L'Affidatario si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

7. L'Affidatario garantisce che all'interno della propria Azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

ART. 9. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati. Per dare seguito all'affidamento l'Affidatario è tenuto a compilare in ogni sua parte la dichiarazione allegata e di restituirla debitamente firmata a San Servolo srl.

2. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa. Entro sette giorni dall'accensione del conto corrente o,

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente affidamento, l'Affidatario comunica allo scrivente ufficio gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'affidatario si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori, qualora autorizzati, e subcontraenti, stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve essere inserita a pena di nullità assoluta del presente affidamento e l'Affidatario si obbliga a trasmettere a San Servolo srl copia dei citati contratti.

4. L'Affidatario che ha notizia dell'inosservanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni ne dà immediata comunicazione allo scrivente ufficio ed alla Prefettura di Venezia.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente affidamento.

6. In base al Decreto Legge nr. 50 del 24 aprile 2017 che ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici, le fatture emesse dai fornitori soggetti a tale obbligo, a partire dal 1 luglio 2017 devono indicare "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972". La San Servolo Srl provvederà a pagare l'imponibile delle fatture citate trattenendo l'iva e versandola direttamente all'erario.

Art. 10. Verifica inadempimenti fiscali

Qualora il pagamento dell'affidamento sia di importo superiore a 5.000,00 euro si verificheranno gli eventuali inadempimenti fiscali in attuazione dell'art. 48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11. Penali e recesso

1. L'Affidatario dovrà adempiere alle prestazioni specificate nel presente affidamento.

2. Tutte le inosservanze saranno sanzionate con l'applicazione di una penale di euro =200,00= oltre l'iva.

3. Qualora il pagamento delle penali non avvenisse in modo regolare San Servolo srl potrà avvalersi mediante rivalsa sull'importo delle fatture dell'Affidatario.

4. San Servolo srl si riserva in caso di applicazione di n. =3= (tre) penali di procedere alla risoluzione del presente Affidamento.

5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dagli uffici preposti di San Servolo srl a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte di San Servolo srl. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a =5= (cinque) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; decorso il suddetto termine San Servolo srl, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte dall'Affidatario, applicherà le penali o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune a tutela degli interessi di San Servolo srl.

6. La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'Affidatario.

7. San Servolo srl ha diritto di risolvere il presente contratto, previa diffida, per grave inadempimento dell'Affidatario.

ART. 12. Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, nonché di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente affidamento, senza espressa autorizzazione da parte di San Servolo srl.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente affidamento. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 13. Informativa sul trattamento Dati Personali ex art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679.

San Servolo srl, i cui dati di contatto sono telefono 0412765001, fax 0412765402, mail f.landillo@servizimetropolitani.ve.it è titolare degli eventuali dati personali che saranno



trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge inerenti e consequenziali al presente affidamento; la base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del presente affidamento (ex art. 6, par. 1, lett. b GDPR); i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell'affidamento. I dati personali potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commercialistico) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altresì diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicitate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA".

ART. 14. Manuale Organizzativo e di Gestione, Codice Etico e Codice Disciplinare.

1. San Servolo srl in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che l'Affidatario può visionare presso il sito internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto l'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto nei documenti citati. San Servolo srl in caso di violazione dei documenti citati da parte dell'Affidatario potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 15. Tutela dell'ambiente.

1. L'Affidatario nell'espletamento di quanto qui previsto deve sempre disporre di procedure operative nonché di adeguati mezzi tecnici e tecnologici atti a prevenire ogni abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, urbani e speciali, sul suolo, nel suolo o in laguna.

2. L'Affidatario dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dall'esecuzione dei servizi di cui al presente incarico, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale Decreto.

3. L'Affidatario dichiara altresì che:

a) i rifiuti, di qualsiasi genere e tipo, prodotti dall'esecuzione delle attività dell'Affidatario oggetto del presente incarico, saranno sistematicamente e diligentemente raccolti ed allontanati dal luogo di lavoro, secondo i criteri indicati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per essere conferiti esclusivamente a destinatari autorizzati;

b) nell'adempimento degli obblighi di cui alla voce a) si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti speciali e si dichiara adeguatamente organizzato per rispettare le seguenti prescrizioni:

- indicare, sul campo annotazioni di ogni formulario di conferimento rifiuti prodotti, l'esatta ragione sociale e codice fiscale di San Servolo srl, quale "Produttore giuridico";

- consegnare al Referente indicato da San Servolo srl entro il medesimo giorno di conferimento dei rifiuti, fotocopia della prima copia del formulario;

- consegnare al Referente indicato da San Servolo srl entro tre mesi dalla data di conferimento, fotocopia della quarta copia del formulario;

4. Il Referente di San Servolo srl potrà in ogni momento chiedere conto dei conferimenti di rifiuti speciali effettuati e l'Affidatario si impegna a fornire al Referente entro cinque giorni dalla sua eventuale richiesta, ogni documentazione attestante l'osservanza delle normative suddette.

5. Previa consultazione ed accordo con il Referente indicato da San Servolo srl si potrà verificare l'opportunità di concedere la disponibilità di un'area in uso all'Affidatario da destinare a proprio "deposito temporaneo"; qualora, verificata l'opportunità e la disponibilità, si conceda l'uso di un'area a tale scopo, i rifiuti prodotti dovranno essere posizionati nel deposito temporaneo con i criteri, nei modi, nelle quantità e nei tempi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, successivamente, conferiti, trasportati e avviati a smaltimento. Il Referente di San Servolo srl potrà, in ogni momento, verificare o chiedere conto della regolare tenuta del deposito temporaneo.

6. In qualità di produttore effettivo dei rifiuti, l'Affidatario risponderà direttamente ed esclusivamente agli obblighi di legge correlati alle responsabilità di tale figura giuridica compreso l'uso del deposito temporaneo;





san servolo
servizi metropolitani
di venezia

7. Le parti concordano che la mancata esibizione della documentazione degli oneri qui indicati comprovanti l'assolvimento da parte dell'Affidatario e dei suoi aventi causa agli obblighi previsti ex artt. 178, 183, 189, 190, 193 del D.lgs. 152/2006, comporta la sospensione dei pagamenti da parte di San Servolo srl oltre alle conseguenze già previste dalla Clausola Risolutiva del Contratto.

8. Ogni onere inerente la gestione e l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente contratto si intende integralmente compensato nei corrispettivi convenuti.

ART. 16. Controversie e Foro competente

1. Le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia.

2. Per ogni controversia che dovesse sorgere in sede di esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 17. Disposizioni generali

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente affidamento sono a carico dell'Affidatario.

2. Il presente affidamento sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Distinti saluti.

Isola di San Servolo
Villa Widmann Rezzonico Foscarl
Museo di Torcello
Museo del Manicomio
Gestione Risorse Lagunari

Il Direttore Generale

Fulvio Landillo

San Servolo Srl
Isola di San Servolo n. 1
30124 Venezia
Tel. +39 041 2765001 - Fax +39 041 2765402
C.F. e P. IVA 03544490273

PER ACCETTAZIONE

DOTT.SSA CAMILLA GARBIN

San Servolo srl
www.servizimetropolitani.ve.it